

WE EALTH

Italia € 5,00
Mensile
N. 13
Maggio
2019

LIBERTÀ
VOLE
EUROPEE:
MARIO NAVA

E FAMILIARI
E VALORE
WELFARE

FISCO
TASSE SEMPRE PIÙ
ATTRAENTI PER CHI
SPOSTA LA RESIDENZA
IN ITALIA

ARTE
I SEGRETI DELLE
VENDITE PRIVATE

TOMMASO CORCOS

IL MODELLO DI EURIZON SI ESPANDE ALL'ESTERO



Il ricorso a strutture altamente qualificate, con procedure di controllo e antiriciclaggio validate dalla Banca d'Italia, risulta particolarmente utile nell'assistere finanziamenti accordati a residenti italiani

Quando la fiduciaria è garante degli istituti bancari esteri



Elio Macchia



nel corso del 2018, in un articolo pubblicato su questa stessa rivista, avevo già avuto modo di evidenziare il ruolo di sostituto d'imposta della società fiduciaria italiana nell'ambito dell'erogazione di redditi di capitali in favore di soggetti residenti fiscali esteri. Gli obblighi fiscali della società fiduciaria venivano evidenziati dalla Risoluzione n. 89/E emessa dall'Agenzia delle Entrate in data 25 settembre 2012.

Con tale documento di prassi, l'Autorità fiscale nazionale sanciva il principio per cui la "fonte italiana di produzione del reddito determina l'imponibilità del provento in capo al soggetto non residente". Il principio trova fondamento nell'articolo 26, comma 5, del D.P.R. 29 settembre, n. 600, il quale prevede l'applicazione di una ritenuta a titolo d'imposta sui redditi di capitale corrisposti a soggetti non residenti.

La Risoluzione veniva emessa a seguito di un'istanza di interpellato presentata da una società fiduciaria, la quale chiedeva delucidazione sul corretto trattamento fiscale da applicare sugli interessi che la stessa doveva corrispondere a un istituto bancario estero e derivanti dalla sottoscrizione di un contratto di finanziamento.

La fiduciaria, infatti, in esecuzione di un'istruzione del proprio cliente, aveva sottoscritto un contratto di finanziamento con una banca estera costituendo un vincolo di garanzia su dei beni sempre ad essa intestati, ma di proprietà dello stesso fiduciante beneficiario del finanziamento.

Sulla base del principio sancito nella Risoluzione citata, nel mese di febbraio è stata pubblicata la notizia che l'Agenzia delle entrate e la Guardia di Finanza hanno notificato a diversi istituti bancari Svizzeri e Monegaschi un questionario in cui chiedono se hanno provveduto a erogare dei mutui direttamente a residenti fiscali italiani.

Lo scopo, abbastanza intuitivo, è verificare se gli istituti bancari esteri hanno adempiuto agli obblighi imposti dalla normativa fiscale italiana, i.e. l'applicazione della ritenuta a titolo d'imposta, così come previsto dall'articolo 26, comma 5, del D.P.R. 29 settembre, n. 600.

La verifica si concentra, in particolar modo, sui rapporti di

finanziamento che le banche hanno sottoscritto direttamente con persone fisiche residenti fiscalmente in Italia. In quei rapporti in cui i contratti di finanziamento sono stati sottoscritti, invece, da una società fiduciaria non è possibile sfuggire all'applicazione dell'imposta sostitutiva in quanto essa viene direttamente applicata dalla stessa società.

In considerazione di quanto sopra indicato, se le banche estere non hanno provveduto ad adeguarsi alla normativa fiscale italiana, dovranno decidere se (i) nominare un rappresentante fiscale italiano al fine di versare le dovute imposte o (ii) acquisire la clientela italiana per il tramite di un mandato fiduciario conferendo alla società fiduciaria italiana il compito di applicare le imposte dovute laddove necessario.

Davanti a questo bivio le banche estere dovranno decidere quale soluzione adottare.

In questa sede mi sembra opportuno evidenziare le peculiarità delle società fiduciarie italiane.

Esse, fin dal lontano 1939, esercitano, in forma di impresa, l'amministrazione di beni per conto terzi intervenendo a prelevare le imposte dovute laddove vengano realizzati dei redditi. Inoltre, alcune società fiduciarie hanno intrapreso il non semplice percorso di iscrizione all'Albo 106 del Testo Unico Bancario (Tub), sezione separata delle fiduciarie, tenuto da Banca d'Italia.

L'iscrizione nell'apposito Albo, in particolar modo per le società fiduciarie indipendenti non appartenenti a un gruppo bancario, è avvenuta dopo un approfondito controllo della Banca d'Italia in tema di organizzazione societaria, amministrativa e anche in tema di corretta applicazione delle disposizioni di antiriciclaggio.

Queste, quindi, si presentano come strutture altamente qualificate le cui procedure interne, in tema di regolarità e sicurezza, hanno ricevuto la piena validazione di Banca d'Italia.

Pertanto, sarebbe auspicabile che le Banche estere, per l'assolvimento dei loro obblighi fiscali e a tutela della loro reputazione, si affidino a controparti altamente professionali i cui servizi siano stati riconosciuti come tali dalle Autorità di controllo italiane.